



MISURA 114 - CONSULENZA AZIENDALE: IL TAR SCONFESSA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

25 luglio 2008. Nell'odierna giornata il TAR Bologna ha pubblicato la sentenza n. 3474 del 22.7.2008, definitivamente decidendo il ricorso promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, da tutti i Collegi provinciali dell'Emilia-Romagna, unitamente alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e da tutti gli Ordini dei Veterinari dell'Emilia-Romagna (*a latere era intervenuto con un identico, ma separato, ricorso l'Ordine Nazionale degli Agronomi e Forestali*).

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la deliberazione regionale recante “*La presentazione delle offerte dei servizi di formazione e consulenza per l'implementazione del catalogo verde*”, in applicazione delle Misure 111 e 114 del PSR-Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Emilia-Romagna, nella parte in cui imponeva ai liberi professionisti iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nonché ai Veterinari l'obbligo di dimostrare il possesso di un biennio di esperienze nel settore.

I Giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che l'imposizione di un tale requisito possa essere ragionevole se riferito a soggetti non iscritti in Albi professionali ma, al contrario, sia ingiusto ed irragionevole se:

“... richiesto in aggiunta anche all'iscrizione ad un Albo od Ordine professionale, poiché detta iscrizione -in quanto presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato, come esattamente dedotto con il secondo motivo di ricorso- integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo.”

Così prosegue la sentenza:

“Nell'imporre, invece, il medesimo requisito esperienziale indifferenziatamente per tutto il personale preposto alla fornitura di servizi e sia per le consulenze riservate ad iscritti ad Albi ed Ordini professionali che per quelle “libere” da simile iscrizione, l'Avviso regionale impugnato incorre, all'evidenza, nel vizio di disparità di trattamento dedotto con i motivi secondo e terzo qui all'esame, in quanto assoggetta ad uguale disciplina situazioni tra loro obiettivamente ineguali, effettivamente ponendosi, in tal modo, per gli iscritti ad Albi e Ordini, “quale discriminazione ingiustificata ed illogica rispetto ad altri soggetti ammessi a svolgere servizio di consulenza in possesso del solo titolo di studio e non anche della predetta iscrizione”.

con ciò chiarendo che nulla di aggiuntivo può essere richiesto ad **un professionista regolarmente iscritto in un Albo**, oltre all'iscrizione stessa.

Ma non basta. Il Collegio giudicante ha anche sancito un terzo, non meno importante principio, e precisamente l'esplicito riconoscimento della esclusività delle prestazioni, quando rientranti nel novero delle competenze professionali, ed in particolare:

“... per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa e che, in tal caso, risulta pertanto necessaria l'indicazione del superamento dell'esame di stato e l'iscrizione all'Albo.”

La sentenza n. 3474/2008 del TAR Bologna viene così a produrre le seguenti, rilevanti conseguenze:

1. Da oggi in poi tutti i liberi professionisti iscritti negli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari, possono diventare fornitori di Consulenza aziendale, senza necessità di dover sopportare prove, corsi od altro; quelli non iscritti negli Albi potranno invece partecipare al sistema solo limitatamente alle azioni della “Misura 114” non coperte da “riserva di legge” professionale e previa acquisizione e/o dimostrazione del biennio di esperienza.
2. Le attività di consulenza contemplate nella legge professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato (*nonché quelle contemplate nelle leggi di altre professioni*) possono essere esercitate esclusivamente da soggetti iscritti negli Albi; posto che la maggior parte dei soggetti attualmente presenti nel “Catalogo Verde” previsto dalla “Misura 114”, non sono iscritti negli Albi, la Regione dovrà provvedere a depennarli.
Nei prossimi giorni saranno notificate alla Regione Emilia-Romagna ed ai soggetti inidonei (*dalla Regione impropriamente abilitati*) le diffide per la cancellazione dal “Catalogo Verde”; se non ottemperate, scatterà la denuncia penale.
3. La politica della Regione Emilia-Romagna, di favorire smaccatamente le organizzazioni sindacali ed i “pseudo-professionisti” subisce un duro colpo, e ciò anche nell'ipotesi che l'Amministrazione Regionale impugni la sentenza del TAR Bologna al Consiglio di Stato.
Trattandosi infatti di sentenza di merito la stessa è produttiva di effetti.
4. Viene massimamente valorizzato il percorso formativo e professionale dei soggetti iscritti in Albo professionale, che debbono previamente conseguire un idoneo titolo di studio, sottoporsi ad un tirocinio professionale, che *-per quel che riguarda gli Agrotecnici-* può durare anche due anni ed infine affrontare un esame di Stato abilitante alla professione.
Il TAR ha chiarito che i soggetti che hanno seguito un così rilevante percorso formativo non possono essere trattati al pari di funzionari dei sindacati o di altri soggetti privi di qualificazione.
I professionisti, dunque, non sono “*quisque de populo*”.
5. Infine la sentenza del TAR Bologna n. 3474/2008 orienterà anche l'operato delle altre Regioni italiane che ancora debbono emanare i bandi relativi alla “Misura 114” dei propri PSR-Piani di Sviluppo Regionale, obbligandole a non ripetere le illegittimità già compiute *-ed ora sanzionate-* dalla Regione Emilia-Romagna.

Si rammenta che il ricorso era stato presentato il 14 gennaio scorso, il 28 febbraio era stata fatta rinuncia alla richiesta di sospensiva per addivenire rapidamente all'udienza di merito, che si era tenuta il 5 giugno 2008.

Ufficio Stampa
Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati